

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo VIII - Disposizioni sul caricamento e sull'attività della commissione di informatizzazione

Art. 25 Disposizioni sul lavoro della commissione

1. Il commissario redige un verbale sull'inizio e sulla conclusione dei lavori di caricamento. Al verbale di conclusione dei lavori vengono allegati le documentazioni richieste a pubblici uffici a sensi del punto 2b) dell'articolo 23) della legge di informatizzazione.
2. Per il caso di descrizioni complesse del contenuto di diritti reali risalenti alla fase di impianto del libro fondiario il commissario può effettuare il caricamento ai sensi dell'articolo 5) della legge tavolare mediante il richiamo alle relative disposizioni del verbale di impianto. Su tale operato il commissario redige un verbale allegandovi una copia da lui autenticata della parte richiamata del verbale di impianto.
3. I verbali indicati nei commi 1) e 2) vengono ordinati per comune catastale e microfilmati.
4. Il progetto del libro fondiario informatizzato comprende: a) la riproduzione su supporto magnetico, nelle due lingue in provincia di Bolzano, delle partite tavolari caricate; b) la raccolta della planimetrie degli edifici divisi in porzioni materiali da conservare; c) l'elenco delle partite caricate; d) l'elenco delle nuove partite; e) l'elenco delle particelle edificiali formate nel corso del caricamento per i diritti di superficie.
5. In osservanza del principio di rendere evidente anche nelle partite accessorie le modificazioni dell'ipoteca simultanea effettuate nella partita principale, il commissario, per il caso del caricamento della partita accessoria di una ipoteca simultanea tra uffici diversi e partita principale presso altro ufficio, si rende edotto sullo stato tavolare della partita principale al fine di rendere evidente le modificazioni effettuate nella partita principale anche nella partita accessoria.
6. In caso di caricamento di una partita accessoria di una ipoteca simultanea tra comuni catastali dello stesso ufficio il commissario rende evidente nelle partite accessorie tutte le modificazioni iscritte nella partita principale.
7. Di ogni modifica all'identificativo dei fondi dominanti e serventi indotta dal Commissario all'atto del caricamento nelle iscrizioni del foglio degli aggravati al fine

di adeguare lo stesso alle risultanze della sezione prima del foglio di consistenza, è data comunicazione, all'indomani dell'apertura del libro fondiario informatizzato, all'ufficio del Libro fondiario competente per la successiva pertrattazione. Tanto, in quanto fondo dominante o fondo servente non appartengono al comune in caricamento e che si trovino nello stesso quanto in distretti diversi. La stessa procedura si applica in caso di modifiche agli identificativi immobiliari riportati nell'iscrizione del diritto di proprietà a favore del proprietario pro tempore.

8. Al fine della necessaria concordanza tra catasto e tavolare il commissario comunica all'ufficio del catasto tutte le variazioni dello stato catastale.

Contemporaneamente egli comunica all'ufficio del libro fondiario le relative modifiche.